



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ORDINANZE DEL SINDACO

**N. 3 DEL 01-08-2022**

**OGGETTO:** Misure per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile durante la stagione estiva. Proseguimento.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA LA SINDACA

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 2 del 27.06.2022 ad oggetto "Misure per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile durante la stagione estiva";

#### CONSIDERATO

- che la scarsità di apporti pluviometrici, richiamata nel provvedimento sopra indicato, continua a perdurare ed, inoltre, le previsioni per i prossimi giorni escludono precipitazioni;

#### RAVVISATA

la necessità di dover adottare un ulteriore provvedimento al fine di prolungare il periodo di limitazione dei consumi di acqua per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile durante tutto il mese di Agosto 2022, al fine di non compromettere il soddisfacimento del normale fabbisogno idrico, contenendo il fenomeno degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile;

#### VISTI:

- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;
- lo Statuto del Comune di Riomaggiore;

#### ORDINA

a tutti gli utenti dell'acquedotto comunale, con decorrenza dalla data odierna e sino al 31 Agosto 2022, salvo, ulteriori, eventuali proroghe stante il perdurare della situazione di criticità oggi in essere, di attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) non innaffiare giardini, orti e prati;

- b) non effettuare il lavaggio di autovetture e simili, eccetto gli impianti autorizzati;
- c) non effettuare il lavaggio di spazi ed aree private, cortili e piazzali;
- d) non riempire piscine private, fontane ornamentali, vasche da giardino.

#### DA MANDATO

Alle Maestranze comunali di affiggere la presente Ordinanza alle bacheche informative presenti sul territorio comunale;

#### AVVERTE

- che chiunque viola le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione da € 25,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7/8/1990 n° 241 e ss.mm., avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n° 1034 (istituzione e competenze dei TAR), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova.

#### DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia:

- Affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura/UTG della Spezia;
- Trasmessa alla Polizia Municipale di Riomaggiore;
- Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Trasmessa al Reparto Carabinieri Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- Trasmessa al Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- Trasmessa alla Società ACAM Acque Spa – Gruppo IREN;
- Trasmessa all'ATO Idrico della Spezia;
- Trasmessa alla Protezione Civile Regionale.

Il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli altri organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile dell'area  
ORDINANZE DEL SINDACO  
LA SINDACA  
PECUNIA FABRIZIA